

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5155 del 11/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Liguria nn. 7 e 9, richiesta dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. per l'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5358 del 11/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Liguria nn. 7 e 9, richiesta dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. per l'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-3143 del 03/06/2024, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 12721 del 28/08/2024 e con scadenza di validità in data 27/08/2039 alla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. (C.F. e P.IVA 02743931202) per area di gestione dell'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 15/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/73498 del 17/04/2025 (**pratica Sinadoc 15012/2025**) dal procuratore della società Verniciatura Ozzanese S.r.l. (C.F. e P.IVA 02743931202), con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Liguria n. 9, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Liguria nn. 7 e 9, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche ai punti di emissione già autorizzati denominati E2 (aumento di portata 18.000 a 24.000 Nm³/h), E5 (aumento di portata 8.000 a 12.000 Nm³/h) ed E21 (aumento di portata 5.400 a 15.600 Nm³/h e riattivazione della medesima emissione);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/80014 del 29/04/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/117981 del 01/07/2025 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) ad esprimere i pareri di competenza richiesti in data 29/04/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Emissioni in atmosfera (PG/2025/133964 del 24/07/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO altresì che alla data di redazione del presente atto l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO infine che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione agli atti di questa Agenzia in data 17/04/2025 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Verniciatura Ozzanese S.r.l., per l'esercizio dell'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Verniciatura Ozzanese S.r.l. (C.F. e P.IVA 02743931202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Liguria nn. 7 e 9, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Ozzano dell'Emilia con richiamo alla dichiarazione acustica.
- DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3143 del 03/06/2024 e con scadenza di validità in data 27/08/2039, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Verniciatura Ozzanese S.r.l.
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Liguria nn. 7 e 9

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli svolta dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Liguria nn. 7 e 9, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: cabina di verniciatura - verniciatura a catena)

Portata massima	22.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E2 (provenienza: cabina di verniciatura)

Portata massima	24.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale (manometro o pressostato) con segnale di allarme in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso e dovrà fornire i parametri range ottimale di funzionamento con le analisi di messa a regime.

In sede di messa a regime il Gestore dovrà verificare la conformità ai limiti e dovrà realizzare un eventuale potenziamento se i risultati saranno prossimi o superiori al limite normativo.

Il Gestore dovrà indicare la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti. Gli interventi dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E3 (provenienza: forno di essiccazione)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E5 (provenienza: raffreddamento)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m

Durata massima	8	h/g
----------------	---	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E6 (provenienza: piano aspirante – reparto verniciatura)

EMISSIONE E7 (provenienza: piano aspirante – reparto verniciatura)

Portata massima	50.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) durante la fase di applicazione	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) durante la fase di essiccazione	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E10 (provenienza: lavaggio e fosfosgrassaggio)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E16 (provenienza: impianto di ossidazione reparto alluminio)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze alcaline (esprese come NaO ₂)	5	mg/Nm ³
Acido solforico	2	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber a umido.

Dovrà essere presente e funzionante un pH-metro per il controllo della soluzione di lavaggio dello scrubber.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E17 (provenienza: decapaggio)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Acido fluoridrico	2	mg/Nm ³
Acido nitrico	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber a umido.

Dovrà essere presente e funzionante un pH-metro per il controllo della soluzione di lavaggio dello scrubber.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E18 (provenienza: micropallinatura – reparto inox)

Portata massima	2.300	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m

Durata massima	8	h/g
----------------	---	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E19 (provenienza: granigliatrice)

Portata massima	11.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E20 (provenienza: carteggiatura e verniciatura a spruzzo)

Portata massima	16.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare durante la fase di carteggiatura	10	mg/Nm ³
Materiale particellare durante la fase di verniciatura	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) durante la fase di verniciatura	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartone + filtro paint stop

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E21 (provenienza: verniciatura a spruzzo)

Portata massima	15.600	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartone + filtro paint stop in fibra di vetro

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale (manometro o pressostato) con segnale di allarme in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso e dovrà fornire i parametri range ottimale di funzionamento con le analisi di messa a regime.

In sede di messa a regime il gestore dovrà verificare la conformità ai limiti e dovrà realizzare un eventuale potenziamento se i risultati saranno prossimi o superiori al limite normativo.

Il Gestore dovrà indicare la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti. Gli interventi dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E4 (provenienza: bruciatore forno di essiccazione a metano da 290 kW)

EMISSIONI E8 (provenienza: bruciatore generatore reintegro aria calda a metano da 406 kW)

EMISSIONI E9 (provenienza: bruciatore generatore reintegro aria calda a metano da 406 kW)

EMISSIONE E11 (provenienza: bruciatore impianto fosfosgrassaggio a metano da 232 kW)

EMISSIONE E12 (provenienza: bruciatore impianto fosfosgrassaggio a metano da 232 kW)

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici utilizzati nel ciclo produttivo e presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poiché nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Tali punti di emissione devono pertanto rispettare i seguenti valori di emissione:

Polveri	5 ^(*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
--	-------------------	--------------------

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE denominato "PALAZZINA UFFICI" (provenienza: impianto termico uso civile a metano da 754 kW) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Poiché la società Verniciatura Ozzanese S.r.l. dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni a partire dal 29/11/2024, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Piano di gestione dei solventi ai sensi dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006

- a) L'attività svolta dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. nello stabilimento in oggetto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo (parte II al punto 2, lettera c), ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno ed inferiore a 15 tonnellate/anno.
- b) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006).
- c) La società in oggetto dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

- d) In merito ai piani gestione solventi riferiti agli anni 2023 e 2024, la società in oggetto dovrà inviare, mezzo PEC ad ARPAE-AACM ed ad ARPAE-APAM ed **entro il 31/12/2025**, tabelle da cui si evincono i calcoli dei quantitativi di solventi in ingresso presenti nelle materie prime e in uscita nei prodotti e nei rifiuti nonché il quantitativo di solventi che vengono rimossi dall'effluente gassoso tramite processi come l'adsorbimento (cattura) allegando i rapporti di prova delle emissioni.
- e) Qualora le integrazioni di cui alla precedente lettera d) dovessero evidenziare il superamento della soglia di consumo di solvente annuo di 10 tonnellate, la società in oggetto dovrà inviare, mezzo PEC ad ARPAE-AACM ed ad ARPAE-APAM ed **entro il 30/06/2026**, una relazione di approfondimento e di valutazione delle emissioni odorigene originate dall'attività, descritta alla categoria *"Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 tonnellate/anno"* di cui alla Tabella 1 del Decreto Direttoriale odori n. 309 del 28/06/2023.

5. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità

Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi della tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E2, E5 ed E21 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E2, E5 ed E21, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18268/2020, sinadoc n. 38836/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/73498 del 17/04/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 09/04/2025.
 - "Planimetria emissioni" in scala 1:100 e non datata.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" e non datato.

Pratica Sinadoc n. 15012/2025

Documento redatto in data 10/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Verniciatura Ozzanese S.r.l.
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Liguria nn. 7 e 9

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Richiamata la documentazione previsionale di impatto acustico del 21/05/2020 presentata dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2007, così come modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021) per l'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento superficiale dei metalli svolta nello stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Liguria nn. 7 e 9.
- Richiamato il nulla osta acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 90738 del 24/06/2020, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.
- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"la modifica non è tale da variare il clima acustico come misurato nella valutazione di impatto acustico del 21/05/2020"*.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18268/2020, sinadoc n. 38836/2023).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 03/04/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Verniciatura Ozzanese S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/73498 del 17/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 15012/2025

Documento redatto in data 10/09/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.